

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1072)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI Silvestro, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO e ZUECH

(V. Stampato Camera n. 429)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste)
della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1984*

Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti ed i luoghi della vendita non-

chè il periodo in cui il richiedente intende effettuarla, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Tra i prodotti ottenuti nei propri fondi dai produttori agricoli per allevamento sono da intendere comprese anche le carni di ogni specie fresche e macellate per la loro vendita al dettaglio, nonchè i prodotti ittici allevati in acque interne.

Nel caso in cui i produttori agricoli intendono effettuare la vendita in forma ambulante devono presentare la domanda di cui al precedente articolo 3 al sindaco del comune dove si trovano il fondo o i fondi di produzione ed in tal caso l'autorizzazione ha validità per tutto il territorio della Repubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, e successive modificazioni ».